Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz Viva S.p.A. **Prodotto: "Ingresso stranieri"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che copre la sussistenza dello straniero, proveniente da Paesi extra Unione Europea, per la durata del soggiorno in Italia.

Che cosa è assicurato?

✓ Il pagamento dovuto dal Contraente al cittadino straniero qualora risulti inadempiente agli impegni assunti relativi alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza.

Le somme assicurate sono indicate nella Scheda di Polizza.

Che cosa non è assicurato?

✗ Gli impegni che non sono relativi alla disponibilità di mezzi di sussistenza per il cittadino straniero sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza.

Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti i massimali indicati nella Scheda di Polizza

Dove vale la copertura?

✓ La polizza fideiussoria è valida in Italia.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di inviare:

- Lettera di invito, documento di identità, passaporto;
- Documentazione per la valutazione economico patrimoniale del Contraente.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Il pagamento del premio deve essere effettuato anticipatamente per il periodo equivalente alla durata dell'obbligazione da garantire.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalla data di emissione della polizza e ha una durata iniziale determinata dalla Legge in base al motivo del soggiorno.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere la garanzia.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere disdetto da parte del Contraente, ma può essere risolto anticipatamente in caso di recesso per poliennalità.

Diritto di recesso per poliennalità
Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinati nella seguente clausola che verrà riportata nel dettaglio nella Scheda di Polizza: "Il sottoscritto Contraente, essendo il presente vincolato a favore del Terzo indicato nella relativa clausola e a beneficio del quale è stipulata l'assicurazione prende altresì atto che la facoltà di recesso potrà essere esercitata solo dando prova di aver messo a disposizione del Terzo altra polizza con clausola di vincolo di suo gradimento e conseguentemente producendo dichiarazione liberatoria in tal senso, fornita dal Terzo".

Diritto di recesso in caso di sinistro: non è previsto recesso in caso di sinistro/escussione della polizza.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz Viva S.p.A.

Prodotto "Ingresso stranieri"

Data di aggiornamento 24.06.2023

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A, società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **119.304.208** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **117.731.765** euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **126.917.418** euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **57.112.838** euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **171.040.919** euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **155.229.659** euro;

ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **135%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?
Ai soggetti che ospitano in Italia un cittadino straniero, proveniente da Paesi extra Unione Europea, per un periodo temporaneo e per motivi di turismo, studio e lavoro.

Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 19,1%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza fideiussoria
Ingresso stranieri

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 364 - 17 - 17/12/2022

v. 23/016 - C01R011X000000007250723083835

Allianz Viva S.p.A. - Sede legale e sede sociale in Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano - Pec: allianzviva@legalmail.it
CF 09197520159-Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320-R.E.A. di Milano 1277308
Cap. Soc. Euro 45.684.400,00 i.v-Albo Impr. Assicurazione n. 1.00091- Soc. appartenente al gruppo assicurativo Allianz
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018-Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Allianz Viva

Allianz Viva S.p.A. - Sede legale e sede sociale in Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano - Pec: allianzviva@legalmail.it
CF 09197520159-Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320-R.E.A. di Milano 1277308
Cap. Soc. Euro 45.684.400,00 i.v-Albo Impr. Assicurazione n. 1.00091- Soc. appartenente al gruppo assicurativo Allianz
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018-Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Glossario

Adempimento: consiste nella totale e corretta esecuzione, da parte del contraente, di tutti gli obblighi assunti nei confronti dell'ente garantito. Tali obblighi possono derivare da prescrizioni di legge o da contrattazione privata.
Contraente: è il soggetto nel cui interesse viene prestata la polizza fideiussoria e ad esso incombono gli obblighi di adempiere all'obbligazione principale assunta nei confronti dell'ente garantito e di presentargli la polizza; deve pagare il premio al fideiussore e viene da questo esaminato per l'affidamento.
Controgaranzia: per rafforzare la propria posizione in caso di difficoltà del contraente, il fideiussore/garante può richiedere a quest'ultimo la prestazione a proprio favore di una specifica garanzia che può essere una fideiussione di un altro soggetto o la costituzione di un collaterale.
Ente garantito: è il soggetto che richiede al contraente la presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento di una obbligazione principale. Può escutere la polizza in caso di inadempienza del contraente o svincolarla in caso di completo adempimento dell'obbligazione.
Può essere di natura pubblica operando in applicazione di leggi dalle quali derivano le obbligazioni da adempiere, oppure di natura privata, ed in tal caso le obbligazioni da adempiere derivano da un contratto.
Escussione: è il termine con cui si intende l'attivazione della polizza fideiussoria da parte dell'ente garantito che così avvisa il fideiussore/garante richiedendogli il pagamento del risarcimento fino ai limiti della somma garantita.
Fideiussore/Garante: il soggetto, ovvero la società, che rilascia la polizza fideiussoria a favore dell'ente garantito incassando il premio e pagando il sinistro in caso di inadempienza del contraente nei confronti dell'ente garantito. Per rilasciare la polizza deve compiere l'istruttoria di affidamento sul merito creditizio del contraente e valutare il rischio da questi proposto.
Liberazione della polizza: è l'atto con cui l'ente garantito, dopo aver constatato l'adempimento del contraente all'obbligazione assunta, svincola la polizza fideiussoria, così liberando il fideiussore/contraente dal proprio obbligo di garanzia. Tale atto generalmente avviene con apposita dichiarazione o con la restituzione dell'originale di polizza con annotazione di svincolo.
Ripetizione: nel caso in cui le somme pagate dal fideiussore/garante risultassero non dovute a norma di legge o contratto, questi può richiederne la restituzione all'ente garantito.
Rivalsa: il fideiussore/garante può rivalersi sul contraente per recuperare le somme versate a favore dell'ente garantito che ha escusso la polizza fideiussoria. Ciò avviene tramite azioni legali ed il contraente si impegna, col rilascio della polizza, a rimborsare le suddette somme.
Sinistro-Inadempimento: avviene quando l'ente garantito constata l'imperfetta, incompleta o mancata esecuzione degli obblighi assunti dal contraente, o quando quest'ultimo non è più in condizione di eseguirli.
Surroga: azione legale in base alla quale il fideiussore/garante che ha pagato un sinistro può rivalersi nei confronti del contraente, entro i limiti delle somme pagate, attivando tutti i diritti, le ragioni e le azioni che spetterebbero all'ente garantito.
Ultrattività: periodo successivo alla scadenza degli obblighi garantiti, in cui l'Ente garantito può escutere la polizza fideiussoria, ma solo per inadempimenti verificatisi durante il periodo di garanzia.

Allianz Viva S.p.A. - Sede legale e sede sociale in Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano - Pec: allianzviva@legalmail.it
CF 09197520159-Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320-R.E.A. di Milano 1277308
Cap. Soc. Euro 45.684.400,00 i.v-Albo Impr. Assicurazione n. 1.00091- Soc. appartenente al gruppo assicurativo Allianz
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018-Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in Polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della Polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo/Risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI **3**

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **3**

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' ED IL BENEFICIARIO 3
B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' ED IL CONTRAENTE 3

1. DEFINIZIONI

Contraente: il soggetto nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore.

Ente garantito o Beneficiario: soggetto garantito.

Società: l'Impresa assicuratrice.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' ED IL BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia
La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. c), del T.U., pari al massimo a dodici mesi, e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento.

Art. 2 - Durata della garanzia
La garanzia prestata con la Polizza a favore del Beneficiario ha validità dalla data del rilascio per un periodo di venti mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario, pari al massimo a dodici mesi.
Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, lett. b) e c), del Regolamento.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, c.c. la fideiussione è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.
In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'Art. 2, il Beneficiario - con lettera motivata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, al fine di attivare la garanzia, il Beneficiario invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.
La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Condizioni di assicurazione

Art. 4 - Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al soggetto beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza della fideiussione devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata a Allianz Viva S.p.A. - Settore Credito e Cauzioni - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano o all' Agenzia alla quale è assegnata la Polizza fideiussoria stessa.

B. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL CONTRAENTE

Art. 6 - Premio

Il Premio indicato in Polizza, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata il Premio versato resta integralmente acquisito dalla Società.

Art. 7 - Pagamento

La Società provvederà al versamento della somma eventualmente dovuta dal Beneficiario dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art. 8 - Rivalsa

Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato al soggetto beneficiario garantito, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.

Art. 9 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Controgaranzia

Nei casi previsti dall'art. 1953 c.c. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 11 - Imposte e Tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente Polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente per lettera raccomandata A.R. ad Allianz Viva S.p.A. - Settore Credito e Cauzioni - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e, per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Art. 13 - Foro competente

In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di Milano ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la Polizza; qualora il Contraente rientri fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), quello del luogo in cui questo ha la residenza o il domicilio elettivo.